

## **DECRETO LEGGE "OMNIBUS"**

**n. 104 del 10.08.2023**

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal decreto.

### **Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica (art. 5)**

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi elencati nell'art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, eccetera), esclusi i costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11 agosto 2023 al 31 dicembre 2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni;
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

### **Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art. 24)**

È confermato lo slittamento al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110% per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori "non agevolati".

### **Crediti d'imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura (art. 25)**

Viene disposto che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo "sconto in fattura", siano tenuti, dal 1° dicembre 2023, a inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Qualora la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024. Viene prevista anche la sanzione amministrativa tributaria di 100,00 euro, in caso di mancato adempimento comunicativo.

## **DECRETO LEGGE "ENERGIA"**

---

**n. 131 del 29.09.2023**

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal decreto.

### **Proroga dell'aliquota IVA del 5% sul gas metano (art. 1 co. 5-6)**

Viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano utilizzato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Nel caso in cui tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota agevolata si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai predetti mesi.

L'aliquota IVA del 5% riguarda anche le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

### **Riforma delle agevolazioni sotto forma di contributi per le imprese "energivore" (art. 3)**

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (le cosiddette imprese "energivore"), a decorrere dal 2024.

Possono accedere a tali agevolazioni le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.

Tali imprese devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione;
- pur non operando in alcuno dei suddetti settori, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017 rispettandone i requisiti richiesti.

A tali imprese vengono riconosciuti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 3 co. 11 del D. Lgs. 16.3.99 n. 79), relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

Nello specifico, spettano i seguenti contributi:

- per le imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- per le imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- per le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017, nella misura del minor valore:
  - o per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
  - o per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
  - o per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa.

## **Ravvedimento "speciale" per le violazioni relative alle certificazioni dei corrispettivi (art. 4)**

Viene previsto un ravvedimento speciale per i soggetti (a titolo esemplificativo commercianti al minuto e assimilati) che hanno commesso violazioni relativamente agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Entro il 15 dicembre 2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31 ottobre 2023, purché non ci sia l'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Le violazioni andranno ravvedute attraverso il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi legali. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, occorre tener conto del momento temporale della commissione della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a un ottavo oppure a un settimo.

Le altre violazioni commesse (ad esempio l'infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all'anno 2022) potranno anch'esse essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria. Lo stesso vale per gli omessi versamenti dell'IVA periodica e per l'eventuale tardivo od omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.

Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023 n°352652 ha stabilito l'invio ai soggetti passivi IVA di comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

- l'importo totale delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni.

Dopo le molteplici segnalazioni sulle lettere di compliance relative alle divergenze tra incassi e corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell'11 ottobre scorso ha dichiarato che alcuni avvisi di anomalia erano basati su dati errati e che nei prossimi giorni verrà spedita ai contribuenti coinvolti una nuova comunicazione di annullamento delle lettere inviate precedentemente.

---

## **DECRETO LEGGE "PROROGHE FISCO"**

### **n. 132 del 29.09.2023**

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal decreto.

#### **Proroga dei termini per l'agevolazione per l'acquisto prima casa under 36 (art. 1)**

È stata prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa, fino all'80% del capitale, a favore di giovani under 36 e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

#### **Proroga dei termini per la rideterminazione del valore delle cripto-attività (art. 2)**

Sono stati prorogati al 15 novembre 2023 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% delle cripto-attività,

il cui regime fiscale è stato ridefinito con la Legge di Bilancio 2023, necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle medesime.

### **Proroga dei termini per le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice (art. 4)**

Vengono prorogati al 30 novembre 2023 i termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all'art. 1 co. 100 - 105 della L. 197/2022.

La proroga è relativa sia ai termini di perfezionamento delle operazioni agevolate sia ai termini di versamento delle imposte sostitutive. Il differimento dei termini non riguarda le altre imposte indirette (IVA, imposta di registro e ipotecarie e castali), il cui versamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti. Inoltre, nessuna proroga è prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione.

### **Proroga dei termini finanziari (art. 6)**

Per i contribuenti forfetari destinatari delle lettere di compliance dell'Agenzia delle Entrate viene differito al 30 novembre 2024 il termine per l'invio della dichiarazione integrativa per l'anno 2021 con l'indicazione degli elementi informativi richiesti nei righi da RS371 a RS381 del quadro RS.

### **Anticipo del termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas del I e del II trimestre 2023 (art. 7)**

Il termine per la fruizione del contributo straordinario per le imprese produttrici per l'anno 2023 viene anticipato al 16 novembre 2023, sia se il credito di imposta sia fruito direttamente, sia che sia oggetto di cessione.

Per le imprese energivore il presente contributo è stato fissato nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno.

### **Proroga dei termini in materia di smart working (art. 8)**

Vengono prorogati al 31 dicembre 2023 i termini per il diritto al lavoro agile per i cosiddetti "lavoratori fragili" del settore pubblico e privato.

## **BONUS REGISTRATORI DI CASSA**

---

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023 viene introdotto il credito d'imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei corrispettivi giornalieri.

L'importo dell'agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni registratore telematico. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

## **BONUS COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE**

---

Con il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2 ottobre 2023 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione dei contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica operati da utenti domestici, effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. f-bis del D.M. 6.4.2022).

I contributi spettano in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera (fino a 1.500,00 euro per persona fisica, oppure a 8.000,00 euro in caso di posa in opera su parti comuni di un condominio).

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2023 alle ore 12:00 del 2 novembre 2023 esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all'apposito indirizzo indicato sul sito istituzionale del Ministero, includendo gli schemi di presentazione delle domande allegati al decreto. I richiedenti devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

## **BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**

---

Con l'avviso del 12 ottobre 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le regole e le condizioni per l'accesso al bonus per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici per imprese e professionisti.

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili, sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021 n°358, al netto di IVA ed oggetto di fatturazione elettronica per:

- l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualunque dimensione e ai professionisti operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

A seconda della tipologia di intervento oggetto di contributo sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2023 (l'invio finale della domanda sarà possibile a partire dal 10 novembre 2023) oppure inviare la domanda tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2023. La chiusura dei termini di presentazione delle domande è in ogni caso fissata alle 17:00 del 30 novembre 2023.

## **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE**

---

I voucher per la digitalizzazione sono incentivi per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0 che vengono erogati con appositi Bandi a livello Regionale, in periodi diversi. Possono beneficiare di tali agevolazioni le PMI, tramite concessione di buoni di importo variabile a seconda delle capienze e solitamente a fondo

perduto, allo scopo di favorire l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico come ad esempio acquisto di software, hardware e servizi specialistici, al fine di migliorare l'efficienza aziendale, modernizzare l'organizzazione del lavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce, fruire di connettività e collegamento alla rete internet tramite la tecnologia satellitare, realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

In Piemonte è attualmente attivo il Bando per il Voucher digitalizzazione PMI, con una dotazione di 10 milioni di euro. Il Bando, varato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2021-2027, intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, la transizione digitale nelle imprese tenuto conto delle caratteristiche settoriali e dimensionali del tessuto produttivo regionale, anche attraverso il sostegno per l'adozione di pratiche e tecnologie digitali avanzate, per un massimo di una quota variabile tra il 50 e il 70% delle spese ammissibili sostenute, in base alle dimensioni dell'impresa e dell'eventuale utilizzo da parte di quest'ultima dei servizi offerti dai soggetti aggregatori, oltre ad una premialità per l'eventuale possesso di alcune caratteristiche soggettive. Sono considerate spese ammissibili quelle per l'acquisto di beni e servizi strumentali, servizi di consulenza e di formazione, sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 11:00 del 24 ottobre 2023 alle ore 16:00 del 20 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento.

---

## **BUONO DOMICILIARITÀ**

---

Il Buono domiciliarietà è un contributo mensile che viene erogato dalla Regione Piemonte del valore di 600,00 euro, riconosciuto per un massimo di 24 mensilità, spendibile per l'acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte.

I destinatari del contributo sono le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e le persone con disabilità non autosufficienti in possesso di specifici requisiti.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, attraverso il portale dedicato inserito all'interno dei servizi di "Piemonte Tu". Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande possono essere presentate in diversi sportelli trimestrali, quello in corso in scadenza il 31 ottobre 2023 e il successivo con decorrenza dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024.

*La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.*

*L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito [www.caravatipagani.it](http://www.caravatipagani.it).*

*Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.*